

**TRIBUNALE DI VENEZIA  
- SEZIONE TERZA CIVILE -****ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 12969/16 promosso con ricorso depositato in data 15.12.2016  
da

rappresentato e difeso dall'avv. D'Avino Fabrizio Ippolito  
contro

**Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza**

ricorrente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

resistente

**Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza del 29.9.2016**

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in epigrafe, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via subordinata il diritto all'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., ed in via ulteriormente subordinata della protezione umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.

Il ricorso è fondato limiti di seguito indicati.

Va premessa la dichiarazione di contumacia del Ministero, regolarmente citato e non costituito.

Il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così l'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

In ordine alla richiesta principale del ricorrente volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 251/2007 definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria "il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo in esame va inteso quale "a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le



organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicchè l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria invocata dal ricorrente in via principale e come sopra descritta.

Vanno infatti condivise le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla veridicità dei fatti narrati dal ricorrente in quanto generici e sommari.

Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese in quanto accusato ingiustamente della morte del suo compagno di casa affiliato agli Eye e per questo minacciato di morte dalla famiglia del ragazzo.

I fatti narrati non sono solo privi di adeguati riscontri, ma altresì estremamente generici specie in riferimento alle minacce che avrebbe ricevuto dalla famiglia del ragazzo ucciso, e la mancata comparizione in udienza del ricorrente non ha permesso al giudicante di approfondire alcuni aspetti essenziali al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria invocata in via principale.

In tale contesto non possono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva narrata dal ricorrente.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. n. 2007 n. 251, in quanto, pur essendo presente in alcune aree della Nigeria una situazione di conflitto armato, tale situazione non riguarda tuttavia gli Stati collocati nella parte sud del paese tra cui Delta State, zona di provenienza del ricorrente, e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) del predetto art. 14 del decreto legislativo in esame, per l'intera popolazione civile.

Tuttavia si osserva che se è vero che nella zona di provenienza del ricorrente non può dirsi in atto un conflitto armato interno che provochi una situazione di violenza indiscriminata, si ritiene, che sussistano i presupposti per il riconoscimento di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Infatti come si evince dal rapporto EASO 20107 la situazione della sicurezza in questa regione è prevalentemente dominata dal conflitto nel Delta del Niger (Stati di Bayelsa, Delta e River), produttori di petrolio, dove la popolazione locale non beneficia del reddito dell'industria petrolifera. Dagli anni '90 numerosi gruppi armati, molti dei quali con stretti legami con i culti dei campus universitari, sono stati coinvolti in crimini come il sequestro e il bunkering petrolifero, e hanno creato molti disordini nella regione. Non è esattamente noto quanti gruppi siano stati coinvolti, tuttavia uno studio condotto nel 2007 ha contato 48 gruppi riconoscibili solo nello Stato del Delta. Uno dei gruppi principali è stato il Movement for the Emancipation of the Niger Delta - MEND, (Movimento per l'emancipazione del Delta del Niger). Nonostante MEND sia talvolta identificato come una milizia Ijaw, include anche gruppi non-Ijaw e per questo motivo il gruppo è considerato dagli analisti come un'organizzazione ombrello. Altri gruppi ben noti sono il Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) e la Niger Delta Strike Force (NDSF). Allo scopo di creare stabilità nella regione, il governo federale già nel 2003 ha inviato una forza di sicurezza, la cosiddetta Joint Task Force (JTF), guidata dall'esercito, ma anche dagli ufficiali della marina e dalla polizia mobile



paramilitare (MOPOL). Tuttavia, è stato riferito che i membri della JTF si sono presto impegnati nell'attività lucrativa di bunkering petrolifero e nell'ottenimento di lucrosi contratti per garantire la sicurezza delle compagnie petrolifere (cfr. anche 3.2.2 Polizia). Di conseguenza, la violenza e l'insicurezza sono aumentate anziché diminuire.

Una svolta è avvenuta nel 2009 quando il governo federale ha avviato il programma di amnistia presidenziale (PAP). Il programma ha concesso un'amnistia incondizionata, nonché un risarcimento finanziario ai militanti che depongono le armi. Sebbene il programma abbia avuto un buon successo, la violenza è riemersa nuovamente all'inizio del 2016. Un nuovo gruppo chiamato NDA, Niger Delta Avengers (Vendicatori del delta del Niger), che si sono distanziati da MEND, «ha affermato che i comandanti MEND non si sono mai preoccupati del delta del Niger e si sono arricchiti grazie ai pagamenti dell'amnistia senza distribuire i soldi ai soldati semplici della ribellione.

Si ritiene pertanto, pur in carenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, che lo stato di diffusa violenza che caratterizza la zona di provenienza del ricorrente, consenta la concessione quanto meno temporanea di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 c. 6 D.lvo 286/98. Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs.

25 luglio 1998, n. 286;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale competente nonché al Pubblico Ministero.  
Venezia, 22.2.2018

Il Giudice Monocratico  
*Chiara Martin*

